

(N. 1925)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, con Scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960

ONOREVOLI SENATORI. — La bilancia commerciale dell'interscambio italo-afghano risulta attualmente attiva per l'Italia, benchè il livello degli scambi tra i due Paesi appaia molto esiguo, sia in rapporto alle effettive possibilità dell'Afghanistan, che all'attività dispiegata da altri Stati su quel mercato.

L'Afghanistan è in una fase di espansione economica per cui la corrente dei suoi scambi è suscettibile di incremento ove le iniziative degli operatori italiani ed afghani siano assistite da appropriati strumenti legislativi e qualora sia resa possibile una più approfondita conoscenza delle possibilità offerte dai rispettivi mercati.

Partendo da queste premesse, il 10 dicembre 1960 è stato concluso a Kabul un

Accordo commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica tra l'Italia e l'Afghanistan che prevede l'esportazione di prodotti italiani dei settori alimentare, chimico, metalmeccanico, dell'abbigliamento e dei materiali da costruzione.

Il suddetto Atto internazionale, che entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica, stabilisce inoltre facilitazioni per le iniziative dirette a sviluppare attraverso l'impiego di sistemi, di tecnici e di beni strumentali italiani, l'impianto nell'Afghanistan di industrie, la costruzione di opere pubbliche, il sistema di comunicazioni e lo sfruttamento delle risorse agrarie e minerarie di quel Paese.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, con Scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 10 dell'Accordo stesso.

ACCORDO COMMERCIALE, DI PAGAMENTO E DI COOPERAZIONE
ECONOMICA E TECNICA TRA L'ITALIA E L'AFGHANISTAN

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DEL REGNO DI AFGHANISTAN, considerando e confermando i rispettivi sentimenti di amicizia cui si informano tradizionalmente i rapporti tra i due Paesi, animati dal desiderio — al fine di rendere tali rapporti sempre più operanti, nello spirito dell'Accordo concluso tra le due Parti il 15 giugno 1938 — di facilitare e sviluppare tra di essi le relazioni commerciali e di dare il massimo impulso alla cooperazione economica e tecnica, sulla base dei reciproci interessi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Le due Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare per quanto in loro potere lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due Paesi agevolando, tra l'altro, nei limiti dei rispettivi regolamenti, una migliore reciproca conoscenza delle rispettive possibilità di esportazione e di importazione e l'attività che i singoli operatori, sia enti che privati, italiani ed afgani svolgono in relazione alle esportazioni ed importazioni tra i due Paesi delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori.

A tal fine le due Parti contraenti si impegnano in particolare ad accordare ogni facilitazione possibile sia all'esportazione che alla importazione delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori — in particolare per quanto concerne le merci che facciano eventualmente oggetto di vendita od acquisto da parte di Enti statali o comunque sottoposti allo Stato o da esso controllati — in conformità delle leggi e regolamenti in vigore in ciascuno dei due Stati.

Articolo 2.

Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le due Parti contraenti convengono di consultarsi, tramite le rispettive Rappresentanze diplomatiche, in merito a qualsiasi questione derivante dallo scambio delle merci tra i due Paesi o ad essa connessa, nonchè di fornirsi ogni informazione utile o che sia ritenuta comunque interessante al fine di sviluppare le relazioni economico-commerciali italo-afghane.

Al presente Accordo vengono allegate le liste di merci disponibili per l'esportazione da ciascuno dei due Paesi verso l'altro, lista A e lista B, restando inteso che tali liste, aventi valore indicativo, non escludono la possibilità dello scambio di altre merci, fino al limite massimo disponibile.

Articolo 3.

Le due Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della Nazione più favorita specialmente per quanto concerne:

1) i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le modalità di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalità relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonché al transito, al deposito, eccetera;

2) le formalità concernenti l'importazione e l'esportazione delle merci.

Articolo 4.

Le disposizioni del presente Accordo relative al trattamento della Nazione più favorita non si applicheranno:

1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una delle due Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi;

2) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato della Città del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia e alla Somalia;

3) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti ad altri Paesi, in virtù della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;

4) ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti, in rapporto alla sua partecipazione ad una comunità istituita fra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio e dei servizi, o per provvedere alla loro sicurezza.

Articolo 5.

I pagamenti relativi agli scambi commerciali come pure gli altri pagamenti correnti tra i due Paesi saranno regolati in dollari, sterline o altra valuta convertibile.

Ciascuno dei due Governi si impegna a concedere, secondo e nei limiti della propria legislazione e regolamenti, le autorizzazioni necessarie, per effettuare i detti pagamenti, alle Banche e Istituti di credito rispettivi.

Articolo 6.

Il Governo italiano faciliterà l'attuazione delle proposte che il Governo afgano riterrà di avanzare per quanto riguarda la partecipazione dell'industria e della tecnica italiane allo sviluppo economico del Regno di Afghanistan.

In particolare, i due Governi faciliteranno le iniziative che avranno per scopo lo studio e l'attuazione di programmi diretti a sviluppare in Afghanistan, attraverso l'impiego di sistemi, di tecnici e di beni strumentali italiani, l'impianto di industrie, la costruzione di opere pubbliche, il sistema di comunicazioni, lo sfruttamento delle risorse agrarie e minerarie.

Nell'attuazione delle suddette iniziative il Governo Reale Afgano garantirà da parte sua alle ditte italiane, che eserciteranno la loro attività in Afghanistan, un trattamento in genere non meno favorevole di quello concesso alle iniziative ed alle ditte di altri Paesi, con particolare riguardo comunque al trasferimento di capitali, di redditi, di salari, eccetera.

Articolo 7.

Il Governo italiano faciliterà l'impiego di tecnici e specialisti italiani in Afghanistan in base ad intese tra il Governo reale afgano da una parte ed i tecnici e specialisti italiani dall'altra e presterà ogni possibile assistenza per la formazione e l'addestramento di tecnici afgani in Italia.

Articolo 8.

Il Governo italiano è disposto ad accordare, nei limiti delle possibilità dell'economia italiana, alle ditte italiane, che ne faranno richiesta, le autorizzazioni per la fornitura ad Enti e ditte afgane di attrezzature, di prodotti meccanici ed altri beni strumentali con pagamento dilazionato, conformemente alla legislazione vigente in Italia.

I crediti derivanti dalle forniture di cui al precedente comma potranno beneficiare della garanzia governativa di credito prevista dalle disposizioni della legislazione italiana. Dal canto loro le Autorità del Regno di Afghanistan forniranno le garanzie necessarie per il trasferimento degli ammontari dovuti ai creditori italiani ad ogni singola scadenza.

Articolo 9.

Il Governo italiano ed il Governo afgano si impegnano a collaborare all'incremento dello scambio e dell'impiego di conoscenze scientifiche e tecniche, allo scopo, soprattutto, di aumentare la produttività e di migliorare il tenore di vita nei propri territori.

Articolo 10.

Il presente Accordo entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica.

Esso rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, dopodichè si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti tre mesi prima della scadenza.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto la loro firma al presente Accordo.

FATTO a Kabul in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e persiana, entrambi i testi aventi uguale valore.

Kabul, li 10 dicembre 1960.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

TRABALZA

*Per il Governo
del Regno di Afghanistan*

G. M. SHERZAD

LISTA A

Settore alimentare e dolciario

- 1) Paste alimentari in genere
- 2) Marmellate
- 3) Succhi di frutta
- 4) Frutta scioppata
- 5) Salse di pomodoro
- 6) Vegetali e minestre in scatola
- 7) Prodotti ittici conservati sott'olio
- 8) Olio d'oliva
- 9) Formaggi vari
- 10) Cioccolate e confetture varie
- 11) Prodotti alimentari in genere

Settore abbigliamento e del tessile

- 12) Maglieria interna ed esterna
- 13) Biancheria e confezioni intime
- 14) Accessori per l'abbigliamento e passamanerie
- 15) Confezioni vestiario e impermeabili
- 16) Calzature
- 17) Pelli e pelliccerie e pelletterie
- 18) Tessuti in genere

Settore chimico farmaceutico

- 19) Prodotti chimici per l'agricoltura e zootecnica
- 20) Prodotti tannici ed aniline
- 21) Medicinali
- 22) Colori, vernici, cere, lucidi, inchiostri
- 23) Cartucce da caccia e polveri, apparecchi d'innesto vari
- 24) Prodotti chimici in genere

Settore materiali da costruzione

- 25) Materiali per il rivestimento di edifici in cemento amianto
- 26) Tubazioni in cemento amianto
- 27) Tubazioni di ogni tipo
- 28) Pali telefonici e telegrafici
- 29) Gabbioni metallici
- 30) Porte e finestre metalliche
- 31) Materiale da costruzione vario
- 32) Prodotti dell'industria siderurgica

Settore carta e stampa

- 33) Macchinari tipografici
- 34) Carta e prodotti di carta
- 35) Cancelleria in genere

Settore metalmeccanico

- 36) Macchine utensili
- 37) Macchine da cucire
- 38) Macchine agricole
- 39) Macchine per la lavorazione del marmo
- 40) Macchine per la lavorazione del legno
- 41) Automobili e loro parti
- 42) Autocarri pesanti, medi e leggeri e loro parti
- 43) Motociclette, motoscooter e loro parti
- 44) Biciclette e loro parti
- 45) Macchinari per sollevamento
- 46) Macchine elettriche e congegni elettrici vari
- 47) Elettrodomestici
- 48) Radio, radiofonografi
- 49) Altri prodotti dell'industria metalmeccanica

Settore industriale

- 50) Macchine da scrivere e loro parti
- 51) Macchine calcolatrici e loro parti
- 52) Macchine fotografiche
- 53) Macchine cinematografiche
- 54) Macchine incubatrici
- 55) Materiali in plastica
- 56) Occhiali in genere
- 57) Duplicatori ad alcool
- 58) Impianti igienico-sanitari di tutti i tipi
- 59) Pneumatici di ogni genere
- 60) Lampadine elettriche
- 61) Articoli di gomma
- 62) Cavi e conduttori elettrici isolanti
- 63) Strumenti musicali
- 64) Fucili da caccia e da sport
- 65) Stufe di ogni tipo
- 66) Pompe per sollevamento acqua e di ogni tipo
- 67) Mobili metallici di ogni tipo
- 68) Macchine edili
- 69) Tubi di acciaio
- 70) Attrezzi agricoli
- 71) Materiali cinefotografici
- 72) Generatori elettrici
- 73) Serrature
- 74) Penne a sfera
- 75) Registratori
- 76) Altri prodotti

LISTA B

- 1) Cotone, qualità varie
- 2) Lana (montone - cammello - capra - kashmir)
- 3) Karakul
- 4) Pelli (baganà - montone - capra)
- 5) Budella
- 6) Frutta secca
- 7) Piante medicinali
- 8) Semi oleosi (sesamo - lino - cotone)
- 9) Tappeti
- 10) Altre merci

AMBASCIATA D'ITALIA

Kabul, 10 dicembre 1960

Signor Ministro,

In relazione all'Accordo Commerciale, di Pagamento e di Cooperazione Economica e Tecnica tra l'Afghanistan e l'Italia firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza, d'ordine del mio Governo, quanto segue.

L'articolo 10 del predetto Accordo prevede l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo con lo scambio dei relativi strumenti di ratifica.

Tuttavia il Governo Italiano, desiderando vivamente di sviluppare i rapporti tra l'Afghanistan e l'Italia nei settori regolati dall'Accordo predetto, propone di dare all'Accordo stesso applicazione provvisoria dal giorno della relativa firma, in attesa che esso entri in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica in base al primo comma dell'articolo 10.

Sarò pertanto grato a Vostra Eccellenza se vorrà farmi conoscere se il Reale Governo Afgano aderisce a tale proposta. In caso affermativo, la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza consacreranno l'accordo intervenuto su quanto precede tra i nostri due Governi.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

TRABALZA

Sua Eccellenza

il Ministro Sardar Ghulam Mohammed SHERZAD
Ministro del Commercio

KABUL

MINISTRY OF COMMERCE

Kabul, 10 dicembre 1960

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera in pari data che Vostra Eccellenza ha voluto inviarmi e di cui trascrivo qui di seguito il testo:

« Signor Ministro,

In relazione all'Accordo Commerciale, di Pagamento e di Cooperazione Economica e Tecnica tra l'Afghanistan e l'Italia firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza, d'ordine del mio Governo, quanto segue.

L'articolo 10 del predetto Accordo prevede l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo con lo scambio dei relativi strumenti di ratifica.

Tuttavia il Governo Italiano, desiderando vivamente di sviluppare i rapporti tra l'Afghanistan e l'Italia nei settori regolati dall'Accordo predetto, propone di dare all'Accordo stesso applicazione provvisoria dal giorno della relativa firma, in attesa che esso entri in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica in base al primo comma dell'articolo 10.

Sarò pertanto grato a Vostra Eccellenza se vorrà farmi conoscere se il Reale Governo Afgghano aderisce a tale proposta. In caso affermativo, la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza consacreranno l'accordo intervenuto su quanto precede tra i nostri due Governi ».

Ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza che il Governo Reale di Afghanistan è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

MOHAMMED SHERZAD

A Sua Eccellenza

Folco TRABALZA
Ambasciatore d'Italia

KABUL